



**CAMPAGNA ASSICURATIVA 2022
POLIZZA COLLETTIVA
RISCHI AGEVOLATI
N° 1/XXXX/22**

Ai sensi del D.Lgs. n° 102/04 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - Reg. UE n. 1305/2013 artt. 36 e 37 - Reg. UE 702/2014 — D.M. 162 del 12.01.2015 semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 – Reg. UE n. 2393/2017 - **DM n° del (P.G.R.A. 2022)**

Società

SI Insurance (Europe), SA
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona
(Cod.ANIA 655 – Cod.IVASS D951R)

Contraente

Condifesa di _____

SI Insurance (Europe), SA di seguito indicata Società - prende atto che il Condifesa in indirizzo - di seguito indicato Contraente - ha deliberato di ricorrere per la difesa contro i danni da:

Gelo/brina, Alluvione, Siccità, Grandine, Vento Forte, Eccesso di Pioggia, Eccesso di neve, Sbalzo termico, Colpo di sole, Vento caldo, Ondata di calore

alla copertura assicurativa delle produzioni:

ARBOREE – ERBACEE - STRUTTURE ED IMPIANTI PRODUTTIVI

degli associati al predetto Condifesa alle condizioni, tariffe e modalità concordate con la Società nella presente **POLIZZA COLLETTIVA** che ha effetto dalle ore 12.00 del _____ 2022 e scadenza alle ore 12.00 del 31 dicembre 2022.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Formano parte integrante della presente **POLIZZA COLLETTIVA**, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare:

- 1) Allegato 1 - Condizioni di assicurazione Polizza sulle rese Produzioni Vegetali
- 2) Allegato 2 - Condizioni di assicurazione Polizza Strutture e impianti produttivi
- 3) Appendice 1 – Condizioni particolari
- 4) Appendice 2 - Accordi e pattuizioni con il Contraente
- 5) Appendice 3 – Tariffe
- 6) Appendice 4 - Regolamento I.V.A.S.S. N.40 e N.41

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ASSICURATO	Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, Socio del Contraente.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTECCHIMENTO	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere di constatazione che definitivo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: - la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione; - l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; - le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale (PAI), di cui al fascicolo aziendale previsto dall'art.9 - comma I del DPR n.503/1999; - tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale; l'attestazione della qualità di socio dell'assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente.
COLTURA IRRIGUA	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.
CONVALIDA	Conferma, apposta sul certificato di assicurazione dal Contraente, della qualità di Socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.
EMERGENZA	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FASE FENOLOGICA	Indica uno specifico stadio del ciclo vitale di una coltura.
FRANCHIGIA	Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.
IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA	Impianti atti alla riduzione dell'impatto delle avversità sulle colture quali ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina.
IMPRENDITORE AGRICOLO	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni ai sensi dell'art.9 del Reg. UE 1307/2013.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'Art. 109 del D.L. 7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

Pagina 2 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

IRRIGAZIONE	Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con posta elettronica certificata, fax, e lettera raccomandata. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.
P.G.R.A.	Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura emesso con decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle leggi vigenti.
PARTITA	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.
PERITO	Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dalla Società alla rilevazione dei danni.
PAI	Piano Assicurativo Individuale. Documento da allegare al certificato di assicurazione i cui dati derivano dal Piano colturale del fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato e fanno fede ai fini del calcolo del contributo.
PEC	Posta Elettronica Certificata. Sistema di posta elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici con valenza legale equiparata alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
POLIZZA RIEPILOGATIVA	Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione stipulati e contenente il computo del premio.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO	Il valore unitario del prodotto che deve essere contenuto nei limiti massimi concordati con il Contraente.
PRODOTTO	Le singole specie o sottospecie botaniche come definite nel P.G.R.A.
RESA ASSICURATA	Corrisponde alla produzione aziendale ordinaria o a quella ottenibile nell'anno, in base alle dichiarazioni dell'Assicurato.
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
SEMINA	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO	Il verificarsi dell'avversità dannosa per la quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente la Polizza Collettiva.
SOGLIA	Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è indicato nel P.G.R.A. vigente. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.

SI Insurance (Europe), SA*A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.*Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150www.sompo-intl.com

STANDARD VALUE

Valori unitari standard per prodotti ed ambiti geografici (comunale\provinciale, regionale o nazionale) basati sulla componente produttiva (resa) e sulla componente prezzo. La componente prezzo è basata su dati medi aggiornati con cadenza annuale. Così come previsto dal P.G.R.A. vigente

TRAPIANTO

Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETA'

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **eccesso di pioggia e siccità** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno;
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE CATASTROFALI**ALLUVIONE**

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA

Congelamento di rugiada o sublimazione del valore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA'

Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA**ECESSO DI NEVE**

Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

ECESSO DI PIOGGIA

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1ora.

GRANDINE

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o dal prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE

COLPO DI SOLE	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.
SBALZO TERMICO	Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0°, nell'arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purché la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.
VENTO CALDO	Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°.
ONDATA DI CALORE	Periodo di tempo prolungato, almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura raggiunga e/o superi i 40° C e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto

DATI AGROMETEREOLOGICI - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente se già liquidata.

DEFINIZIONI VALIDE PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DANNO RIPORTATE NELLE CONDIZIONI SPECIALI**DEFINIZIONI: DRUPACEE - POMACEE – ACTINIDIA**

Agli effetti della determinazione del danno di qualità, alle tabelle previste nelle condizioni speciali di assicurazione sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE

qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate.

- **MINIMA** è la lesione senza rottura e senza alterazione cromatica dell'epicarpo che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2mm.
- **LIEVE** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20mmq (lunghezza massima 4mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3mm.
- **MEDIA** è la lesione con superficie superiore a 20mmq e fino a 40mmq (lunghezza massima 7mm) e/o con profondità superiore a 3mm e sino a 7mm.
- **NOTEVOLE** è la lesione con superficie superiore a 40mmq e sino a 100mmq (lunghezza massima tra 7 e 12mm) e/o con profondità superiore a 7mm e sino a 12mm.

NOTA BENE:

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di loro alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI

Definizioni	DRUPACEE e ACTINIDIA		POMACEE	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE

Fenomeno (tipico delle mele) di modificazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica.

- **TRACCIA** è determinata da non più di una lesione lieve;
- **LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
- **MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
- **NOTEVOLE** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto;

D) DEFORMAZIONE

Fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci.

- **LIEVE** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;
- **MEDIA** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;
- **GRAVE** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

E) FRUTTO DISTRUTTO

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Fermo il disposto dell'art.11- Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da eventi assicurati.

Pagina 6 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

F) LESIONE RIPARATA

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI - OLIVE

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli:

- incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto od in parte, la seconda metà del mesocarpo.

Alla «frequenza» vengono attribuiti i seguenti valori:

- qualche** - da 1 a 3 incisioni
più - da 4 a 7 incisioni
numerosi - oltre 7 incisioni

In materia di «ferite non cicatrizzate» la garanzia convenzionale prevede l'attribuzione del danno 100% solamente per le «incisioni e lacerazioni profonde al mesocarpo».

Pertanto, i frutti interessati da traumi lievi e medi al mesocarpo, pur non cicatrizzati, trovano collocazione nelle rispettive classificazioni previste dalle tabelle convenzionali diverse dal 100%.

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati colpiti nei primi stadi di crescita, causando una forte necrosi del lato battuto; quindi il frutto, sviluppandosi soprattutto dalla parte non colpita, dà origine a deformazioni.

Relativamente alla marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'art. 11 – Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

DEFINIZIONI MELOGRANI

A) LESIONE : Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità compresa tra i 3 mm e 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino ai 12 mm.

B) INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo (fino al 20%); **MEDIE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo (fino al 50%); **PROFONDE AL MESOCARPO:** il trauma interessa, in tutto o in parte, la 2° metà del mesocarpo (oltre il 50%).

C) FREQUENZA

	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Incisioni lievi	Incisioni medie
QUALCHE	Fino a 7	Fino a 7	Fino a 4	Fino a 4
PIU'	Da 8 a 12	Da 8 a 12	Da 5 a 8	Da 5 a 8
NUMEROSE	Oltre 12	Oltre 12	Oltre 8	Oltre 8

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile.

Le avversità e le relative modalità di ammissione all'assicurazione agevolata sono quelle previste annualmente dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura (P.G.R.A.).

La Società presta le singole coperture assicurative per le produzioni vegetali indicate all'allegato 1 - punto 1.1 del P.G.R.A. in base alle tipologie di polizze di seguito indicate:

M9 – Tipologia A - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali, delle avversità di frequenza e delle avversità accessorie di cui all'art.3 comma 1a del P.G.R.A. 2022;

M6 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2022;

M5 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e due avversità di frequenza (grandine e vento forte) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2022;

M4 – Tipologia B - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e una avversità di frequenza (grandine) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2022;

P3 – Tipologia C - Polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'Allegato 1, punto 1.2.2 del P.G.R.A. 2022 (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 1c del P.G.R.A. 2022;

P2 – Tipologia F - Polizze che coprono due delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2.1 del P.G.R.A. 2022 (avversità frequenza) di cui all'art.3 comma 1f del P.G.R.A. 2022.

È consentita la sottoscrizione di tipologie di polizza **M9 ed M6** per tutti i prodotti;

E' consentita la sottoscrizione di tipologia di polizze **M5 ed M4** esclusivamente per i seguenti prodotti: frumento e altri cereali minori, mais, riso, oleaginose, uva da vino e da tavola;

E' consentita la sottoscrizione di tipologia di polizze **P3 ed P2** per tutti i prodotti ad esclusione di: piccoli frutti e prodotti da seme a scapo florale come da tabella riportata all'art. 13 punto 1.c).

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

- 1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione;
- 2) per alluvione, sbalzo termico, eccesso di pioggia, eccesso di neve e colpo di sole dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica;
- 3) per il gelo/brina dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica;
- 4) per vento caldo siccità e ondata di calore dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

Limitatamente ai prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e fermi i giorni di carenza contrattuale indicati per evento ai punti 1), 2), 3) e 4) anziché dalla data di notifica a partire dalla data di semina e/o di trapianto riportata nel certificato di assicurazione.

La notifica è la comunicazione della sottoscrizione del certificato di assicurazione, a cura dell'Intermediario alla Società e al Contraente, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.

La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nel certificato di assicurazione.

Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per l'attestazione della qualifica di Socio dell'Assicurato e per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'inizio.

La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità** - cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA -, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Rettifiche - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 – Foro competente e rinvio alle norme di legge – Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza di parte attrice nel caso in cui questa sia una persona fisica oppure, in ogni altro caso, quello della sede della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Art. 7 - Oggetto della garanzia - La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 8 - Prezzi unitari delle produzioni assicurabili - I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi concordati con il Condifesa.

Art. 9 - Ispezione dei prodotti assicurati - La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato - L'Assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.

Art. 11 - Esclusioni - Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- c) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- d) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) danni causati da incendio;
- f) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- h) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) danni conseguenti a fitopatie;
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- k) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);
- m) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Art.12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo - È ammesso sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune, è subordinato al raggiungimento di una percentuale minima di danno che risulti maggiore del **20%** del valore assicurato.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il raggiungimento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato di assicurazione secondo quanto disposto al successivo **art. 13 - Franchigia**.

In caso di sinistro, è fatto obbligo per l'Assicurato, qualora la produzione assicurata per singolo comune risulti assicurata anche con altre Società, darne avviso a tutti gli Assicuratori.

Ai fini del superamento della soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, si farà riferimento al totale complessivo della produzione assicurata in un medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altre Società.

Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

Art. 13 - Franchigia – L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sul certificato di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermi eventuali limiti di indennizzo e scoperto previsti al successivo

art. 14 – Limite di indennizzo e Scoperto.

1. Avversità grandine e vento forte

Al verificarsi di danni causati da grandine e/o vento forte, in forma singola o fra loro combinata, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, **con l'applicazione di una franchigia minima pari al 20%, a valere per entrambe le avversità**, ad eccezione dei prodotti di seguito indicati per i quali la franchigia, sempre per entrambi gli eventi, è così fissata:

- franchigia pari al 10%** per frumento e altri cereali minori, mais, soia, colza, sorgo, riso, uva da vino e da tavola;
- franchigia pari al 15%** per pomodoro, girasole, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato, prato pascolo, olive e frutta (ad eccezione di albicocche, ciliegie, fico, fico d'india, melograno, susine e pistacchio);
- franchigia pari al 30%** per i prodotti da seme a scapo florale (come da tabella sotto riportata).

Tabella prodotti da seme a scapo florale

Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
015	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	025	SALVIA DA SEME	036	VECCIA SEME
037	ERBA MEDICA SEME	038	SULLA SEME	039	TRIFOGLIO SEME
041	BIETOLA ROSSA SEME	042	CAROTA SEME	043	CAVOLFIOR-BROCCOLO SEME
044	CAVOLO VERZA-CAPPUCCIO SEME	045	CIPOLLA SEME	046	INSALATA SEME
047	PORRO SEME	048	PREZZEMOLO SEME	049	RAPE SEME
050	RAVANELLO SEME	051	SEDANO SEME	052	SPINACIO SEME
102	BUNCHING ONION SEME	110	CORIANDOLO SEME	112	FINOCCHIO SEME
120	INDIVIA SEME	135	CANAPA DA SEME	148	LOIETTO SEME
185	CAVOLFIOR SEME	196	CETRIOLO SEME	202	ANETO SEME
214	ZUCCHINE SEME	218	LATTUGA SEME	375	ANICE STELLATO DA SEME
385	BARBABIETOLA FORAGGIO SEME	382	CRESCIONE DA SEME	402	AGLIO DA SEME
409	CARDO DA SEME	447	SCALOGNO DA SEME	520	RADICCHIO SEME
522	CICORIA SEME	970	RUCOLA SEME	971	BIETOLA COSTA SEME
972	BASILICO DA SEME				

limitatamente alle avversità Grandine e Vento Forte sono ammesse le seguenti franchigie opzionali:

- per i prodotti a franchigia minima 20%, opzione della franchigia del 30%;
- per i prodotti a franchigia minima 15%, opzione della franchigia del 20% o 30%;
- per i prodotti a franchigia minima 10%, opzione della franchigia 15%, 20% o 30%.

2. Altre avversità

Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle seguenti avversità: **eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, alluvione, siccità, colpo di sole, sbalzo termico, vento caldo e ondata di calore** la franchigia è fissa e assoluta e pari al **30%**.

3. Danni combinati

Al verificarsi di danni combinati tra le avversità GRANDINE e/o VENTO FORTE e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2:

- La franchigia applicata è pari al 30% quando i danni da Grandine e/o Vento Forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- La franchigia applicata è pari al 20% quando i danni da Grandine e/o Vento Forte sono superiori alla metà del danno complessivo.

Per i certificati con franchigia fissa pari al 30% anche per le avversità Grandine e Vento Forte, la franchigia applicata è sempre pari al 30%.

4. Franchigia scalare 30%:

A parziale integrazione a quanto indicato al punto 1) relativamente ai prodotti **uva da vino, actinidia, pesche, nettarine, mele e pere** e limitatamente alle avversità **grandine e vento forte**, è anche ammesso sottoscrivere un certificato di assicurazione con **franchigia scalare 30/10 per l'uva da vino e 30/15 per actinidia, pesche, nettarine, mele e pere** come da tabelle sotto riportate:

Uva da vino

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	37	22
31	29	38	20
32	28	39	18
33	27	40	16
34	26	41	14
35	25	42	12
36	24	43-100	10

Actinidia, pesche, nettarine, pere, mele

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	38	22
31	29	39	21
32	28	40	20
33	27	41	19
34	26	42	18
35	25	43	17
36	24	44	16
37	23	45-100	15

Anche in caso di opzione della franchigia scalare, per le avversità Grandine e Vento Forte, i punti 2), 3.a) e 3.b) sopra descritti debbono intendersi confermati.

Art. 14 – Limite di indennizzo e Scoperto

Limite di Indennizzo - L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.

Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sé stanti.

I seguenti limiti di indennizzo sono applicati in sede di calcolo dell'indennizzo al netto della franchigia contrattuale, e dell'eventuale scoperto, e verranno applicati all'intero indennizzo.

Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente:

- dalle avversità **eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, siccità, alluvione, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo e ondata di calore**, la Società non indennizzerà un importo superiore al **50%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;
- dall'avversità **vento forte** la Società non indennizzerà un importo superiore al **60%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;
- dall'avversità **grandine limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina)** la Società non indennizzerà un importo superiore al **60%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;
- dall'avversità **grandine limitatamente al prodotto tabacco** la Società non indennizzerà un importo superiore al **70%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia;
- dall'avversità grandine** (ad esclusione dei prodotti citati ai precedenti punti c e d) la Società non indennizzerà un importo superiore all'80% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia **limitatamente ai certificati sottoscritti con le tipologie di polizza M9, M6, M5 ed M4.**

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità richiamate ai commi precedenti siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.

In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.

Scoperto - Per le produzioni protette da impianti di difesa attiva (Reti Antigrandine e/o Impianti Antibrina) verrà applicato all'intero indennizzo, e per partita assicurata, uno scoperto pari al 20% relativamente:

- ✓ all'avversità GELO e BRINA;
- ✓ all'avversità GRANDINE che si verifica nel periodo che le reti non sono stese e/o nei 5 giorni antecedenti la raccolta;

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto di franchigia contrattuale. Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

In caso di danni combinati con altre avversità assicurate, lo scoperto, sarà applicato qualora il danno da GRANDINE e/o da GELO E BRINA sono uguali o superiore al 50% del danno complessivo.

Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art.18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com



Art. 16 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio - Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno **15 giorni** prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.

Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti commi.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi certificati d'assicurazione, di cui ne formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 17 – Prodotti di secondo raccolto – Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura il certificato di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato/trapiantato il"

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale del certificato, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre il 20 luglio.

Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- dare avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- dichiarare se intende richiedere, limitatamente alla garanzia Grandine, la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);
- eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;

Art. 19 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 21 - Mandato del perito – Il perito di cui all'**art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'**art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a disposizione;
- accertare al momento dell'evento, la produzione in garanzia;
- accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.



Art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture. Il perito potrà redigere un apposito documento o un bollettino di campagna di constatazione che dovrà essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scagioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 21 - Mandato del perito**, punto b) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 13 - Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all'**art. 14 - Limite di indennizzo e Scoperto**.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 24 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'**art. 24 - Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta – Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA – Ufficio Sinistri - Via da Porto,1 – 37122 VERONA - ed il Contraente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo aeasompo@legalmail.it. Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.

Per i prodotti Agrumi, Frutta, Olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'**art. 20 - Modalità per la rilevazione del danno**, secondo le norme di cui all' **art.22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione** del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA – Ufficio Sinistri - Via da Porto,1 – 37122 VERONA - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: aeasompo@legalmail.it

Le spese di perizia sono a carico della Società.

In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 24 - Perizia d'appello - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta tramite telegramma alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA – Ufficio Sinistri - Via da Porto,1 – 37122 VERONA, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: aeasompo@legalmail.it entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data

Pagina 13 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti all'art. 20 - **Modalità per la rilevazione del danno.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Art. 25 - Norme particolari della perizia d'appello - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 23 - **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** - o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 22 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 18 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.**

Art. 26 - Modalità della perizia d'appello - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - **Rettifiche** -.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto - Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura o con la stessa e l'Assicurato ne faccia richiesta alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA - Ufficio Sinistri - Via da Porto, 1 - 37122 VERONA, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: aeasompo@legalmail.it - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi - dal ricevimento, indicare il provento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all'art. 12 - **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo.**

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 28 - Assicurazione presso diversi assicuratori - Sul certificato di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 29 - Mancata convalida e/o ammissione al contributo pubblico del certificato di assicurazione - Qualora il certificato di assicurazione non venga convalidato dal Contraente oppure non sia ammesso, per qualsiasi causa, totalmente o parzialmente al contributo pubblico, il certificato di assicurazione verrà trasformato in una polizza non agevolata, avente le identiche condizioni e garanzie, con premio totalmente a carico dell'Assicurato e che quest'ultimo si impegna fin d'ora a corrispondere alla Società.

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo - Il pagamento dell'indennizzo, deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e riportate nella Polizza Collettiva.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 31 - Oggetto della garanzia – La garanzia riguarda il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.

La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sul certificato di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata a causa delle seguenti avversità:

- **grandine:** per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte:** per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di neve:** per i soli effetti meccanici sulla pianta o parte di essa con compromissione della produzione;
- **eccesso di pioggia:** per gli effetti provocati dall'asfissia radicale, dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi e dalla marcescenza delle bacche e dei frutti (escluso il prodotto Ciliegie) che avvenga nei venti giorni antecedenti la raccolta del prodotto.
- **gelo, brina:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, morte di gemme e fiori, alterazioni della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi, formazioni di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
- **siccità:** per mancata resa produttiva dovuta alla diminuzione del contenuto idrico del terreno;
- **alluvione:** per mancata resa produttiva dovuta ad asfissia o sradicamento parziale o totale del prodotto;
- **colpo di sole, vento caldo e ondata di calore:** per i soli effetti negativi diretti scottature, lesioni, e alterazioni dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, degli organi riproduttivi e in genere della pianta, avvizzimenti;
- **sbalzo termico:** per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, alterazioni della fisiologia della pianta tali da provocare una diminuzione della produzione;

Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 32 – Campioni - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:

- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

Art. 33 – Impianti di difesa attiva

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina
- impianti con reti antigrandine (sono esclusi gli impianti monofilare)

sono compresi in garanzia anche:

- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate;

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficienza) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

PRODOTTO FRUTTA

Art. 34– Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio:

- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie ad eccezione dell'avversità eccesso di pioggia che ha inizio dalla fioritura;
- Limitatamente alla avversità Gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**.

Per il prodotto ciliegie, ad integrazione di quanto riportato alla **lettera L) dell'Art. 11– Esclusioni** -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 35 – Prodotti Precoci

Per prodotti precoci si intendono:

Pagina 15 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

- per Albicocche precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto o San Castrese;
- per Pesche e Nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;
- per Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia D'oro;
- per Pere Precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William;
- Melograni Precoci: Acco, Mollar de Elche e similari;

Art. 36 – Impianti di difesa attiva – Reti Antigrandine

Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura e limitatamente ai certificati sottoscritti con le tipologie di polizza P2 e P3, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - cessa alle ore 12.00 del **15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia**.

Per le produzioni frutticole sotto rete di cui al comma precedente, limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**. In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta dell'opzione di cui al 1° comma da parte dell'Assicurato deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto all'art.16 - **Riduzione del prodotto assicurato e del premio** – per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate al I comma è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda sia presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Art. 37 – Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 38 – Danno di Qualità - Tabelle per ACTINIDIA, ALBICOCHE, CACHI, CILIEGIE, FICHI, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE - dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono ed in base alla scelta dichiarata dall'Assicurato sul certificato di assicurazione:

TIPOLOGIA DI POLIZZA P3 e P2 (Tipo C ed F del P.G.R.A.)

Actinidia		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	30	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	60	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2 cmq di superficie totale	80	85

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

La singola lesione lieve è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

Albicocche, Nettarine, Pesche, Susine		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	25	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq)	40	55
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq).	70	75

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

Mele		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	40	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	70	75

Sono considerati persi i frutti con più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

Pere		% danno di Qualità	
		A	B
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	80	80

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

Ciliegie		% danno di qualità
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,50 cmq di superficie totale	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,50 cmq di superficie totale.	70

Sono considerati persi i frutti con numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti.

Cachi, Fichi		% danno di Qualità
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale	75

Sono considerati persi i frutti con ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti.

TIPOLOGIA DI POLIZZA M9 ed M6 (Tipo A e B del P.G.R.A.) – Per tutti i prodotti (escluso Ciliegie)

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm² di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm² per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*

N.B. 1: per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

TIPOLOGIA DI POLIZZA M9 ed M6 (Tipo A e B del P.G.R.A.) - Ciliegie

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

Pagina 18 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Verona e P.IVA 10376860960 • Rea n° VR-446989, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30.003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO MELOGRANO

Art. 39 – Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, per il prodotto Melograno decorre dal 5 giugno per le varietà precoci e dal 1° luglio per le varietà tardive. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	Descrizione	% danno di Qualità
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo	0
b)	Più lesioni medie all'epicarpo, più incisioni lievi all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli)	30
c)	Numerose lesioni e incisioni medie all'epicarpo, numerose incisioni medie all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni medie	60
d)	Profonde incisioni all'endocarpo (loculi spugnosi e arilli), deformazioni gravi	80

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti.

PRODOTTO PICCOLI FRUTTI

Art. 40 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per il prodotto lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina.

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.

Art. 41 - Danno di qualità per il prodotto piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	25
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	60

N.B. frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO FICO D'INDIA

Art. 42 – Decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - per il prodotto Fico d'india varietà Bastardone la garanzia grandine cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno di Qualità
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo	70

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e/o distrutti.

FRUTTA IN GUSCIO

Art. 43 – Condizioni di operatività della garanzia

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile
NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile
NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 44 – Oggetto della garanzia

La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate nonché il danno di qualità limitatamente all'avversità grandine così come di seguito indicato.

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità – limitatamente ai danni provocati dall'avversità grandine - verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Mandorle, Noci, Nocchie		% danno di Qualità
a)	Frutto illese; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

Sono considerati persi i frutti con embrione distrutto o non suscettibile di ulteriore utilizzazione o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, frutto caduto per effetto meccanico. I frutti persi vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

In deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

Limitatamente al prodotto **NOCI** e a parziale deroga dell'art. 2 – **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia **vento forte** cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre.

PRODOTTO PISTACCHIO

Art. 45 - La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegagione e termina alle ore 12.00 del:

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

- ✓ 20 Agosto per la garanzia Vento Forte;
- ✓ 20 Settembre tutte le altre garanzie assicurate.

A parziale modifica ed integrazione dell'Art 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato – i quantitativi di prodotto da assicurare non possono superare i 12 q.li/ha.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti riportate nella seguente tabella:

	% danno di Qualità
a) Illesi;	0
b) Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c) Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d) Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e) Lieve lesione al seme (parte edule)	75

Sono considerati persi i frutti con più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto

PRODOTTO OLIVE

Art. 46 - La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia vento forte ha inizio dall'allegagione e cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre per entrambe le destinazioni d'uso.

Olive da olio

Art. 47 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Olive da Olio	% danno di Qualità
a) Illese; segni di percossa; ondulato	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature	10
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d) Lesioni profonde al mesocarpo	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.

Olive da tavola

Art. 48 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Olive da Tavola	% danno di Qualità
a) Illese; segni di percossa; ondulato	0
b) Incisioni superficiali; ammaccature	30
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.

PRODOTTO UVA

Art. 49 – Decorrenza della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

UVA DA VINO

DEFINIZIONI VARIETA'

La cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 50 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà

Pagina 21 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 51 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta - condizioni di operatività della garanzia

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo, posta elettronica certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 52 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta

A parziale modifica dell'art. 18 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a)**, l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA - Ufficio Sinistri - Via da Porto, 1 - 37122 VERONA tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: aeasompo@legalmail.it - entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Art. 53 – Tabelle di qualità

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità valutata per differenza tra il risultato della produzione risarcibile così come indicato all'art.22 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - lettera a)**, e la produzione ottenibile.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per le avversità **grandine ed eccesso di pioggia** il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo, verrà determinato considerando la riduzione del valore intrinseco degli acini.

Per l'avversità **Grandine** verrà applicata, sul prodotto residuo, una maggiorazione al danno quantitativo di cui al comma precedente in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Certificati sottoscritti con la tipologia di polizza P3, P2, M4 ed M5 (tipo C, F e B del P.G.R.A.)

UVA DA VINO (cod. 002B000)

Percentuale perdita Quantità/Qualitativa	10	20	30	40	50	60	70	80 e Oltre
Coefficiente di maggiorazione sul prodotto residuo	4,50	10,50	15,00	22,50	30,00	40,00	50,00	50,00

Per i coefficienti non riportati in tabella si opera per interpolazione.

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12,00 del:

- 15 giugno per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- 20 giugno per l'Italia settentrionale

Certificati sottoscritti con la tipologia di polizza M9 ed M6, (tipo A e B del P.G.R.A.)

UVA DA VINO (cod. 002C000) – I Fase

Percentuale perdita quantità/qualitativa	10	20	30	40	50	60	70	80 e oltre
Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo	4,00	9,00	14,00	20,00	30,00	40,00	45,00	55,00

Per i coefficienti non riportati in tabella si opera per interpolazione.

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati – sempre con riferimento alle ore 12,00 giornaliere:

- dal 15 giugno al 31 luglio per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- dal 20 giugno al 31 luglio per l'Italia settentrionale

UVA DA VINO (cod. 002C000) – II Fase

Percentuale perdita quantità/qualitativa	10	20	30	40	50	60	70	80 e oltre
Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo	5,00	11,00	18,00	26,00	38,00	48,00	54,00	62,00

Per i coefficienti non riportati in tabella si opera per interpolazione.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio a valere su tutto il territorio nazionale.

UVA DA TAVOLA

Art. 54 – Operatività della garanzia - La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 55 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:

- a) - grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
- b) - grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento uguale all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

Art. 56 - Fermo quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione della sola garanzia grandine è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 57 – Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete antigrandine

Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:

- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre. Per gli impianti di uva da tavola ubicati nella regione Sicilia e **limitatamente alla sola garanzia grandine** la garanzia cessa alle ore 12.00 del 10 dicembre.

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 58 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, del mais, del riso e della soia, sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 20 novembre.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, per le colture da seme che prevedono la semina/trapianto in epoche differenti delle due linee da incrociare, la garanzia ha inizio dopo l'emergenza/attecchimento della linea messa a dimora per ultima.

Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco), e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.

Per i prodotti per i quali la pratica culturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia **grandine** è prorogata di altri 7 (sette) giorni a partire dalla data del taglio o dall'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA – Ufficio Sinistri - Via da Porto, 1 – 37122 VERONA - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: aeasompo@legallmail.it e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza. L'omessa indicazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura **NON IRRIGUA**.

Pagina 23 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

Art. 59 – Operatività della garanzia

La garanzia Siccità, per le colture orticole, mais e soia, è prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.

La perdita di produzione conseguente a siccità per le colture irrigue è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 60 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 27 - **Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 22 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività). In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 22 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

A parziale deroga e ad integrazione di quanto previsto all'art. 58 – **Decorrenza e cessazione della garanzia** per le colture da seme che prevedono la semina/trapianto in epoche differenti delle due linee da incrociare, in caso di danni particolari alla prima linea senza che vi sia stata l'emergenza/attecchimento della seconda linea, si riconoscerà un indennizzo che vada a coprire le spese di risemina/trapianto fino ad un massimo del 25% del valore assicurato.

Art. 61 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 62 - Per i prodotti ORTICOLI: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENS: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'art. 18 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** -, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA – Ufficio Sinistri - Via da Porto,1 – 37122 VERONA - o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: aeasompo@legalmail.it entro le 24 ore successive.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 63 - Oggetto dell'assicurazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione all'epoca del sinistro e ai seguenti coefficienti sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1°GIU.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°GIU.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3°GIU.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3°LUG.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1°AGO.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°AGO.	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3°AGO.	-	0	0	0	5	6	8	9	10

PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

Art. 64 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo.

La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Pagina 24 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

Per i certificati redatti a partita unica, in caso di sinistro, il Perito provvederà alla valutazione e quantificazione del danno suddividendo detta partita in più sotto partite con una superficie minima di cinque ettari, in base ai territori omogenei e ai confini naturali, con franchigia contrattuale e limiti di indennizzo applicate alle singole sotto partite.

Art. 65 – Danno di qualità – Tabella di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e **che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno**:

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi grandinigeni accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Per le tipologie di polizza **P3** e **P2** (Tipo C ed F del P.G.R.A.), e limitatamente ai prodotti indicati nella tabella sottostante, il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio.

Cod Prodotto	Prodotto	Cod Prodotto	Prodotto
001A000	FRUMENTO	016A000	ORZO (SEME)
901A000	FRUMENTO DURO	M52A000	ORZO DA SEME IBRIDO
146A000	FRUMENTO DURO (SEME)	501A000	SEGALE
453A000	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	183A000	SEGALE (SEME)
425A000	FRUMENTO POLONICO DA SEME	301A000	TRITICALE
147A000	FRUMENTO TENERO (SEME)	307A000	TRITICALE DA SEME
601A000	ORZO		

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 66 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zollame e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, cessa alle ore 12.00 del:

Prodotto CETRIOLI E ZUCCHINE

15 settembre per l'Italia Settentrionale
 15 ottobre per l'Italia Centrale
 30 novembre per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

Prodotto ZUCCHE

20 ottobre per l'Italia Settentrionale
 30 ottobre per l'Italia Centrale
 30 novembre per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

La scadenza del 30 novembre indicata al comma precedente, si riferisce esclusivamente alla cessazione della garanzia della sola avversità grandine.

Art. 67 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle i classificazioni e relativi coefficienti riportate nella sottostante tabella

	% danno di Qualità
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b) Plurime incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; frutti distrutti.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 68 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;

Pagina 25 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;
- e cessa:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
 - alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto:

- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o posta elettronica certificata alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl - Via da Porto,1 - 37122 VERONA -. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -.

Art. 69 - Operatività della garanzia

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Sul certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 70 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile:

Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
c)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
d)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO COLZA, SOIA e GIRASOLE

Art. 71 - Decorrenza della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la garanzia decorre dall'emergenza.

Fermo restando quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, relativamente al prodotto girasole e limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica.

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - relativamente al prodotto soia e limitatamente all'avversità Siccità ha inizio dalla fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti raggiungano o eccedano il predetto stadio fenologico.

Art. 72 - Tabella di Qualità SOIA

Dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, verrà calcolato il danno di qualità, sul prodotto residuo, in base ai coefficienti riportati nella tabella sotto riportata. Il danno di qualità verrà riconosciuto solo nelle fasi riproduttive R2-R3-R4-R5-R6.

Percentuale Perdita di Quantità	20 - 30	31- 40	41- 60	61- 95
Coefficiente di danno qualità sul prodotto residuo	3	4	6	3

(per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione)

Per le tipologie di polizza P3 e P2 (Tipo C ed F del P.G.R.A.) il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrapprezzo.

Art. 73 - Spese di salvataggio per danni precoci - Soia e girasole

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto e all'Art. 60 - Spese di salvataggio per danni precoci, in caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto:

Pagina 26 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 - 37122 Verona, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/20 per mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto **all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione. Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-**.

PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 74 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
 - dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Art. 75 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni di FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Per il prodotto FAGIOLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Per il prodotto PISELLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.

Sul certificato di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Relativamente alla garanzia Eccesso di Pioggia sono in garanzia i seguenti danni:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- mancata o non puntuale raccolta del prodotto, a parziale deroga dell'art. 11 - Esclusioni lettera M

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo, sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 76 - Campioni

Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto **dall'art. 23 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso **dell'art. 23 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta-**.

Art. 77 - Quantificazione del danno

A parziale deroga di quanto previsto **all'Art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -** la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nel certificato, fermo il resto.

PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 78 - A deroga dell'art. 58 – Decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all' **art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, in polizza, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifioriente).

Per la specie che prevede il tipo di fioritura rifioriente deve essere assicurata l'intera produzione ottenibile.

Art. 79 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% danno di Qualità
a) Illesi	0
b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazione lieve	25
c) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazione media	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazione grave; frutti asportati; frutti distrutti.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – DA SEME - DOLCE – DA BIOMASSA

Art. 80 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.

Limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Qualora il prodotto abbia superato i predetti stadi vegetativi e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia assicurativa cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 81 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.

Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza. Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisce anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.

MAIS DA GRANELLA

Sono assicurabili le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale. La garanzia riguarda il danno per la mancata o diminuita produzione per effetto delle avversità assicurate.

MAIS DA INSILAGGIO

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.

La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

MAIS DA SEME

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

Art. 82 – Condizioni di operatività della garanzia

Nel caso di danni precoci da:

- eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 maggio;
- e che abbiano avuto per effetto:
- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
 - la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 83 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle tabelle sotto riportate e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno.

Per le tipologie di polizza **P3** e **P2** (Tipo C ed F del P.G.R.A.) il danno di qualità verrà riconosciuto in forma opzionale per singolo Assicurato e se è stato pagato il relativo sovrappremio.

Pagina 28 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

MAIS DOLCE

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione latteata.

MAIS DA INSILAGGIO

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	20-30	31-60	61-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla comparsa del "punto nero".

PRODOTTO MELANZANE
Art. 84 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 85 - Operatività della garanzia

Sul certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 150 giorni dalla data del trapianto.

Art. 86 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% danno di Qualità
a) Fiori (*) e frutti illesi	0
b) Incisioni all'epicarpo	10
c) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Si considerano persi i frutti con deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PEPPERONI
Art. 87 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:

Pagina 29 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

Art. 88 - Operatività della garanzia

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.
 La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 89 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

	% danno di Qualità
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggiati, senza compressione dei tessuti	0
b) Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
c) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
d) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60

Si considerano persi i frutti con gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PATATA

PATATA DA INDUSTRIA

Art. 90 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 91 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 92 - Danno di qualità

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. per le patate lunghe; 90 mm. per le patate tonde; sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro compreso fra: mm. 30 e 45 per tutti i tuberi mm. 75 e 90 per i tuberi lunghi mm. 90 e 120 per i tuberi tondi – sono esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto;	35

Pagina 30 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

	Sono ammessi i tuberi che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori a: per le screpolature e/o lesioni 5 mm. di profondità, per inverdimento non superiore al 10% della superficie totale del tubero; deformazioni con volume interessato inferiore al 20% del volume totale del tubero;	
c)	I tuberi di questa classe devono presentare la forma, il calibro tipici della specie ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

Art. 93 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 27 - Anticipata risoluzione del contratto e all'Art. 60 – Spese di salvataggio per danni precoci, nel caso di danni precoci, provocati da avversità in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 22 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 94 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 95 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 96 – Danno di qualità

Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Classe di danno	Descrizione	% danno di Qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento . Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature ,lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;	50

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com



	- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

Art. 97 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 27 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 60 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 22 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 22 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO POMODORO

Art. 98 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia ha inizio:

- 1) all'emergenza in caso di semina;
 - 2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
- e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia cessa alle ore 12.00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio e che abbia provocato danni gravi, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.

Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo.

Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo.

Art. 99 – Operatività e delimitazione della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art. 31 – **Oggetto della garanzia** per il pomodoro la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

A parziale integrazione a quanto previsto all'art. 60 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, per i soli danni causati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 mq, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
- c) la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 22 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo art. 100.

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

POMODORI DA INDUSTRIA

Art.100 - La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione

Pagina 32 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

mercantile.

Tabella Pomodoro Pelato		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	80

Si considerano persi i fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Tabella Pomodoro Concentrato ed altre trasformazioni conserviere		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70

Si considerano persi i fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

POMODORI DA CONSUMO FRESCO

Art.101 – Per ogni partita deve essere indicata la varietà assicurata, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

Tabella Pomodoro da Consumo Fresco		% danno di Qualità
a)	Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	80

Si considerano persi i frutti con lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi fiori (*) e frutti distrutti.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art.102 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 27 - **Anticipata risoluzione del contratto** e all'Art. 60 – **Spese di salvataggio per danni precoci**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 – **Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 22 - **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività). Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 22 – **Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

PRODOTTO RISO

Art.103 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - **Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia per l'avversità **vento forte** ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 maggio. Relativamente all'avversità vento forte la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto. Qualora il prodotto abbia superato il predetto stadio vegetativo e si verifichi un fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 9° grado della scala di Beaufort (velocità pari o maggiore a 75 km/h – 20 m/s) la garanzia vento forte si intende ancora operante. In ogni caso la garanzia vento forte cessa alla fase di maturazione di raccolta o anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre..

Art.104 – Varietà riso gruppo indica

In considerazioni delle caratteristiche agronomiche, le varietà di riso indicate al successivo comma ed appartenenti alla sottospecie

Pagina 33 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

INDICA, devono essere assicurate con certificato di assicurazione a parte e distinto rispetto alle altre varietà.

Varietà tipo indica : Achille - Albatros - Apollo - Arianna cl - Ariosto cl - Arsenal- Artemide - Artiglio - Asia - Avana Gold - Brezza - Cassiopea - Centro - CL 28 - CL 111 - CL26 -CL46 -CL71 - CL80 - CL XL 745 - Corimbo - CR LB1 - David cl - Delfo - Ecco51cl - Ecco 61 - Ecco63 - Elettra - Emma - LB - Ermes - Fast - Febo - Fiamma - Fragrance - Gelso - Gemini - Gange - Giglio - Giano - Gladio - Iarim - Inov cl - Kemet - Keris - Laser - Libero-Mare cl - Mercurio - Mirko - Naairobi One - Ninfa - Oceano - PVL 024 - PVL 01 - Sagittario - Saturno - Scudo - Sirio cl - Sprint - Teseo - Thaibonnet - Urano.

Art.105 – Evento sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Certificati sottoscritti con le tipologie di polizza M9, M6, M5 ed M4 (tipo A e B del P.G.R.A.)

Art.106 - Danno di qualità – Tabella di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

DANNO DI QUANTITÀ	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE		
%	CLASSIFICAZIONE RISONE		
	TONDO – MEDIO – LUNGO B	LUNGO A	Varietà da mercato interno
11-20	2	2	3
21-30	4	5	6
31-40	5	6	7
41-50	6	7	10
51-60	7	8	9
61-70	7	8	9
71-80	6	7	8
81-90	5	6	7
91-100	2	2	3

PRODOTTO SPINACIO

Art.107 - Decorrenza e cessazione della garanzia

Fermo restando quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia decorrere dall'emergenza. e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.

La garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva

Art. 108 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

La franchigia ed il limite di indennizzo sono quelli previsti agli artt. 13 - Franchigia e 14 - Limite di indennizzo e scoperto.

Art. 109 - Quantificazione del danno

Per lo spinacio da industria vale quanto previsto all'Art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 110 – Danno di qualità - tabella di maggiorazione

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione	50

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

	tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	
--	--	--

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 111 - Adempimenti in caso di danno

Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto all'art. 18 - **Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato fax alla Direzione della Società - SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: aeasompo@legalmail.it - entro 24 ore dall'evento.

Art. 112 - Campioni

Fermo restando quanto previsto dall'art.23 – **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 23 – **Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**.

N.B.: Le Condizioni Speciali del prodotto Tabacco e del prodotto Vivai sono regolate da apposite Appendici.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE STRUTTURE AZIENDALI E IMPIANTI PRODUTTIVI**RISCHI AGEVOLATI****DEFINIZIONI**

Ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati e utilizzati con lettere maiuscole, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi qui sotto indicato:

APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all'interno dello stesso Comune.
ASSICURATO	Il soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di assicurabilità previsti dalle presenti condizioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che sottoscrive il certificato di assicurazione
ASSICURAZIONE	La copertura assicurativa prestata secondo quanto previsto dal presente documento.
ATTESTATO DI RISCHIO	Specifico certificato rilasciato dalla ditta costruttrice sul quale sono indicate le caratteristiche tecniche dell'impianto anti-grandine.
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, allevamenti in cui si attua l'attività agricola, forestale, zootecnica, agrituristica ed attività connesse ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L'adesione alla Polizza Collettiva che contiene: - la dichiarazione degli Impianti Produttivi che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l'attestazione della qualità di Socio dell'Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; - l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del Premio, della Franchigia; - le partite, catastalmente individuate, relative a quanto assicurato, presenti nel fascicolo aziendale previsto dall'art. 49 – comma I del DPR n. 503/1999; - tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle normative correnti relative al Fondo di Solidarietà Nazionale di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo PGRA 2022.
CONTRAENTE	Il soggetto giuridico che stipula la polizza.
CONVALIDA	Conferma, apposta sul Certificato dal Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva
DATA di DECORRENZA	Data di efficacia della garanzia.
DATA DI NOTIFICA	Data di comunicazione al Contraente della sottoscrizione ed emissione del Certificato di Assicurazione
DITTA COSTRUTTRICE	La ditta che ha realizzato e messo in opera l'impianto antigrandine.
IMPIANTO PRODUTTIVO	Impianto di produzioni arboree specializzato (sesti di impianto definiti), relativo ad un appezzamento. Fanno parte dell'impianto eventuali strutture di sostegno.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all'art. 109 del D.L. 7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	La Manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I
NOTIFICA	La comunicazione alla Società ed al Contraente dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa
OMBRAI	Strutture Indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
PARTITA	L'impianto produttivo presente in ciascun Appezzamento
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI (PGR)	Decreto emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle leggi vigenti.
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che stabilisce le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione
PREMIO	Il costo della copertura assicurativa dovuto dal Contraente alla Società
RETE Anti-Grandine/Antiacqua	Rete in fibra polietilenica rispondente alle norme UNI 10406
PREZZO	Il valore unitario del prodotto che deve essere contenuto nei limiti stabiliti dal D.M. Prezzi emanato dal M.I.P.A.A.F.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice che presta la copertura assicurativa
SINISTRO	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SCOPERTO	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per l'evento **eccesso di pioggia** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno,
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue si intendono per:

ECCESSO DI NEVE	Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
ECCESSO DI PIOGGIA	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1ora. Violenta scarica elettrica tra nube e terra o tra nube e nube accompagnata da radiazioni visibili, sonore ed elettromagnetiche
FULMINE	
GRANDINE	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
GELO	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
VENTO FORTE	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort

Pagina 37 di 52

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

(velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

TROMBA D'ARIA/URAGANO

Si intendono i fenomeni ventosi violenti e vorticosi che superano il 7° grado della scala Beaufort, pari a 50-61 km/h (13,9-17,1 m/s).

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da **Radar Meteo**.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini **dell'art. 9 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro"**.

Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli art.li 1892 e 1893 C. C. Eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2 – Oggetto della Garanzia

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati:

- ✓ agli impianti anti-grandine (esclusi gli impianti monofilare);
- ✓ agli impianti anti-grandine con film plastici;
- ✓ agli impianti di teli/reti antipioggia-antigrandine
- ✓ agli impianti produttivi

causati da:

TROMBA D'ARIA – ECCESSO DI NEVE – ECCESSO DI PIOGGIA - VENTO FORTE – URAGANO – FULMINE –SOVRACCARICO DI NEVE - GRANDINE (compreso sovraccarico di grandine) – GELO (solo per gli impianti produttivi).

Detti eventi devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.

Art. 3 – Pagamento del Premio, Decorrenza e Scadenza della Garanzia

Il premio, calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Collettiva.

La Società presta la copertura assicurativa mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia a carico della Società per ogni singolo certificato decorre dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello della notifica.

La garanzia cessa alle ore 12,00 del 31 Dicembre 2022.

Art. 4 – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare le intere superfici insistenti nel medesimo comune.

L'Assicurato si impegna altresì a garantire la corretta manutenzione agli impianti antigrandine\antipioggia ed agli ombrai e, relativamente agli impianti produttivi, la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia.

Art. 5 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da avversità assicurate verificatesi prima della decorrenza della garanzia e quelli causati da:

- a) Difetti di montaggio, usura, cattiva manutenzione, realizzazione con palesi difetti e/o vizi;
- b) Quando le reti anti-grandine non sono stese per l'intera estensione o non sono regolarmente agganciate alla struttura;
- c) Quando gli ancoraggi e loro componenti non sono operanti o sono stati momentaneamente rimossi, anche se parzialmente;
- d) Se, l'impianto, è stato modificato in epoca successiva alla stipula della polizza con interventi non effettuati dalla Ditta Costruttrice;
- e) Se già danneggiati o non adeguatamente ripristinati, secondo le specifiche tecniche della ditta costruttrice, dopo un evento dannoso;
- f) Eccesso di neve verificatosi nel periodo in cui le reti sono aperte ingiustificatamente;
- g) Cedimenti strutturali, lacerazioni o strappi che non siano conseguenza immediata e diretta di un evento garantito;
- h) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- i) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- j) danni causati da inondazione;
- k) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche, colturali o di messa a dimora;
- l) danni conseguenti a fitopatie;
- m) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- n) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- o) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- p) danni causati da incendio
- q) Furto;
- r) Alluvioni, inondazioni, frane o smottamenti del terreno;
- s) I danni causati da o dovuti a dolo o colpa grave dell'assicurato;
- t) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
- u) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- v) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarate o non, occupazione o invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di Governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- w) I danni verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia

+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

Art. 6 - Ispezione dei prodotti assicurati

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.

Art. 7 – Scoperti e limiti d'indennizzo

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e per singola partita, verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di:

- ✓ € 500,00 per gli impianti anti-grandine, gli impianti anti-grandine con film plastici, gli impianti di telireti antipioggia-antigrandine di **classe A**;
- ✓ € 1.000,00 per gli impianti anti-grandine, agli impianti anti-grandine con film plastici, agli impianti di telireti antipioggia-antigrandine di **classe B**;
- ✓ € 1.000,00 per gli impianti produttivi.

In ogni caso la Società non indennizzerà una somma superiore all'80% della somma assicurata.

Art. 8 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione gli impianti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 9 - **Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro** - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Art. 9 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) Darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
- b) Fare quanto gli è possibile per diminuire il danno;
- c) Mettere a disposizione dei periti tutta la documentazione necessaria atta all'individuazione delle partite assicurate ed alla valutazione del danno.
- d) Non manomettere la struttura danneggiata.

L'inadempimento, anche parziale, degli obblighi di cui ai punti a) b) c) e d) di questo articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 12 - Mandato del perito - Il perito di cui all'art.11 - **Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai dati catastali, alla superficie degli enti in garanzia e del valore ad essi attribuito;
- c) verificare le condizioni degli impianti al momento del sinistro;
- d) per gli impianti produttivi verificare il rispetto dei parametri per una corretta messa a dimora ed ancoraggio della struttura di sostegno;
- e) per gli impianti antigrandine\antipioggia ed Ombrai verificare il rispetto dei parametri di riferimento per una corretta realizzazione ed ancoraggio della struttura;
- d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- g) effettuare delle foto dell'impianto danneggiato da allegare alla relazione descrivente le motivazioni del danno ed alla sua quantificazione;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 13 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 13 - Norme per l'esecuzione della perizia

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato degli impianti;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza;

Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base alle Condizioni Speciali di Assicurazione e dalle centesime parti di danno complessivo calcolato devono essere detratte quelle relative allo Scoperto e sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo così come stabilito all'art. 7 – **Scoperti e Limite di Indennizzo** -.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna sarà consegnato o comunicato al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 14 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto **dell'art. 14 - Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 14 – Perizia di Appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società – SI Insurance (Europe), SA c/o Agenzia A&A srl – Via da Porto,1 – 37122 VERONA mediante telegramma, o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: graisompo@messaggipec.it - entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti **all'art. 11 - Modalità per la rilevazione del danno**.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**SEZIONE A****IMPIANTI ANTIGRANDINE – IMPIANTI TELI/RETI ANTIPIOGGIA-ANTIGRANDINE****Art. 15 – Classificazione del Rischio**

Ai fini della classificazione del rischio gli impianti anti-grandine si considerano suddivisi in:

Impianti di classe A

Tutti gli impianti dotati di attestato tecnico rilasciato dalla ditta costruttrice.

Impianti di classe B

Tutti gli impianti sprovvisti dell'attestato tecnico.

Art. 16 – Valore dei beni assicurati

Il valore da attribuire ai beni assicurati è stabilito come segue:

- a) Reti antigrandine
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 10.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 8.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 6.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
- b) Reti antigrandine con film plastici per la forzatura delle produzioni sottostanti
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 14.400,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 12.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 9.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 7.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
- c) Reti/Teli antigrandine/anti pioggia
 1. nuove o con meno di tre anni di età, in base ad un valore convenzionale pari a 25.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 2. di età superiore ai tre anni e fino ai sei anni in base ad un valore convenzionale pari a 21.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 3. di età superiore ai sei anni e fino ai dieci anni, in base ad un valore convenzionale pari a 16.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;
 4. di età superiore ai dieci anni e fino ai venti anni, in base ad un valore convenzionale pari a 13.000,00 euro ad ettaro di superficie coperta;

Art. 17 – Quantificazione del Danno

L'ammontare dell'indennizzo verrà così determinato:

- ✓ **Reti Antigrandine/anti pioggia e Reti Antigrandine con Film plastici**
- a) Sinistro totale
 - Impianti nuovi o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito all'art. 16 punto a.1), b.1) e c.1);
 - Impianti con più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell'impianto come dai punti a.2), a.3), a.4), b.2), b.3), b.4), c.2), c.3) e c.4) del precedente articolo e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.
 - b) Sinistro Parziale

In caso di sinistro parziale il danno percentuale per ogni partita verrà calcolato rapportando il valore convenzionale della superficie da ripristinare al valore convenzionale totale dell'impianto calcolato come dall'art 16.

IMPIANTI PRODUTTIVI
Art. 18 – Oggetto della Garanzia
a) Impianti Produttivi in Piena Area

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi di cui all'articolo 1 all'impianto produttivo, sradicamento e/o lesioni irreversibili subite dalle piante, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate. Si intendono qui impianti produttivi i vigneti, i frutteti, le coltivazioni di Actinidia con regolari sesti di impianto.

La presente polizza copre, altresì, i danni arrecati alle strutture di sostegno, se presenti, dell'impianto produttivo, oggetto dell'assicurazione intendendosi per tale il sistema di palificazione (escluse le palificazioni in legno), cavi e tiranti utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detta struttura, nulla escluso né eccettuato. L'assicurazione riguarda la totalità delle strutture presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione della Società e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

b) Impianti Produttivi Protetti

Se espressamente richiamato sul certificato ed è stato pagato il relativo premio la Società indennizza i danni subiti dalle piantagioni protette dovuti allo sradicamento o a lesioni irreversibili subite dalle piante, poste sotto gli impianti antigrandine o ombrai, tali da richiedere, secondo le tecniche di buona pratica agricola, l'estirpazione e la sostituzione delle piante danneggiate.

Art. 19 - Norme per la quantificazione del danno

Si procederà alla stima e quantificazione del danno per singola partita in base al valore assicurato come segue:

- le centesime parti di piante in garanzia distrutte e/o danneggiate devono essere applicate al valore assicurato;
- dal risultato del punto a) devono essere detratte le centesime parti relative ai danni ante-rischio e/o non in garanzia;

Cod MIPAAF	Impianto Produttivo in Piena Area	Valore Max Assicurabile ad ettaro
S07	Vigneti a media densità (fino a 3.000 ceppi/ha) e Oliveti	18.000,00
S07	Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi/ha)	21.000,00
S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, etc)	15.000,00
S07	Frutteti a media densità (melo e pero 2.500/3.000 piante/ha)	25.000,00
S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero 11.000/13.000 piante/ha)	45.000,00
Cod MIPAAF	Impianto Produttivo sotto impianti di difesa attiva	Valore Max Assicurabile ad ettaro
S07	Vigneti a media densità (fino a 3.000 ceppi/ha) e Oliveti	18.000,00
S07	Vigneti ad alta densità (oltre 3.000 ceppi/ha)	21.000,00
S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco, etc)	15.000,00
S07	Frutteti a media densità (melo e pero 2.500/3.000 piante/ha)	25.000,00
S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero 11.000/13.000 piante/ha)	45.000,00

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

TARIFFE

La copertura assicurativa viene prestata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Tipo Impianto	Tx
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia-Antigrandine fino a 3 anni	1,60%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni	1,80%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 6 anni e fino ai 10 anni	2,00%
Impianti di Reti Anti-Grandine/Antipioggia superiore ai 10 anni e fino 20 anni	2,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici fino a 3 anni	1,80%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 3 anni e fino ai 6 anni	2,00%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 6anni e fino ai 10 anni	2,20%
Impianti di Reti Anti-Grandine con film plastici superiore ai 10 anni e fino 20 anni	2,40%
Impianti Produttivi in Piena Area	1,70%
Impianti Produttivi Protetti da Impianti di Reti Anti-Grandine e Ombrati	2,00%

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

APPENDICE N. 1

CONDIZIONI PARTICOLARI

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

APPENDICE N. 2**ACCORDI E PATTUZIONI CON IL CONTRAENTE****1) TIPOLOGIE DI POLIZZE PRESTATE:**

Con riferimento all'Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - della Polizza Collettiva:

- M9 – Tipologia A** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali, delle avversità di frequenza e delle avversità accessorie di cui all'art.3 comma 1a del P.G.R.A. 2022;
- M6 – Tipologia B** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2022;
- M5 – Tipologia B** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e due avversità di frequenza (grandine e vento forte) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2022;
- M4 – Tipologia B** - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali e una avversità di frequenza (grandine) di cui all'art.3 comma 1b del P.G.R.A. 2022;
- P3 – Tipologia C** - Polizze che coprono almeno tre delle avversità elencate all'Allegato 1, punto 1.2.2 del P.G.R.A. 2022 (avversità frequenza e avversità accessorie) di cui all'art.3 comma 1c del P.G.R.A. 2022;
- P2 - Tipologia F** - Polizze che coprono due delle avversità elencate all'Allegato 1 – punto 1.2.2.1 del P.G.R.A. 2022 (avversità frequenza) di cui all'art.3 comma 1f del P.G.R.A. 2022.

2) PREZZI DI ASSICURAZIONE

I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dall'Assicurato nei limiti massimi concordati con il Contraente.

3) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà come previsto dal P.G.R.A. 2022 salvo eventuali proroghe e/o modifiche:

Per le colture a ciclo autunno primaverile	il	31.05.2022
Per le colture permanenti	il	31.05.2022
Per le colture a ciclo primaverile e l'olivicoltura	il	30.06.2022
Per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, vivai portainnesto, vivai di viti e pioppelle	il	15.07.2022
Per le strutture aziendali	il	31.10.2022

4) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE

4.1) Il piano assicurativo individuale (PAI) costituisce un allegato al certificato di assicurazione in base a quanto previsto all'art.6 – punto 5) del P.G.R.A. 2022. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata in base alle dichiarazioni o alla documentazione fornite dal Socio, firmati dal Socio stesso e dalla Società, saranno redatti in quattro esemplari e consegnati al Contraente per la convalida. Una volta convalidati il Consorzio tratterà una copia, le restanti tre copie sono così destinate: una alla Direzione della Società, due all'Intermediario (di cui una per il Socio ed una per l'archivio dell'Intermediario).

4.2) La presenza dell'Intermediario all'atto della sottoscrizione del certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.

4.3) L'Intermediario rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

4.4) L'Intermediario dovrà far pervenire al Consorzio i certificati di assicurazione entro 8 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti.

4.5) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, entro 12 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.

4.6) Il Consorzio dovrà comunicare alla Società e per conoscenza all'Intermediario, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei certificati di assicurazione agli uffici consortili i certificati di assicurazione non convalidati motivando le ragioni della mancata vidimazione.

4.7) La copia del certificato di assicurazione, di competenza del Socio, verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

4.8) Successivamente, in base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse le rispettive Polizze Riepilogative per Agenzia con il relativo premio complessivo. Le predette polizze terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente storno della quota del premio complessivo.

4.9) I certificati relativi ai prodotti soggetti a disciplina delle quote od ai disciplinari di produzione saranno accompagnati da apposita autocertificazione sottoscritta dal Socio.

5) COPERTURE ASSICURATIVE FUORI REGIONE

Qualora siano notificate al Contraente delle coperture il cui comune di rischio risulti ubicato al di fuori della regione di appartenenza del Contraente, le condizioni contrattuali (normative, tariffarie e prezzi) applicate saranno quelle concordate dalla Società con il Condifesa nel cui territorio è ubicato il rischio.

La Società si impegna a comunicare con apposita Appendice al Contraente dette condizioni.

6) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da una o più avversità assicurate non possono essere oggetto di assicurazione.

A) Danni Anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n. sono state colpite da danni anterischio causati dall'avversitàdel e che detto evento ha provocato danni lievi. Tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi successivi alla decorrenza della garanzia."

La Società si riserva, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine lo stesso".

B) Danni Anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni dovuti ad eventi in garanzia, avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società, indicando se trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni da eventi assicurati avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi, sia per quello degli eventi in anterischio in deduzione.

Tale omessa dichiarazione da parte dell'Assicurato integra gli estremi di cui all'art. 1892 del c.c. pertanto la Società potrà applicare in tal caso una decurtazione parziale o totale al risarcimento.

C) Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO PROPORZIONALE DEL PREMIO

A parziale integrazione del disposto dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione le domande di riduzione devono essere notificate, redatte e trasmesse dall'Intermediario alla Società ed al Consorzio secondo le modalità previste ai punti 3 e 4 della presente Appendice.

Le domande di riduzione, convalidate dal Consorzio che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale della domanda di riduzione, sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata, telegramma o PEC - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica della domanda di riduzione.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai soprapremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate.

Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Consorzio Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi.

La Società prende atto dell'impegno del Contraente di versare l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto con valuta fissa al **16 novembre 2022** sul c/c intestato a "SI INSURANCE (EUROPE), SA" presso l'Istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale FI ISP - Parma:

IBAN
IT 49 5030 6912 7111 0000 0012830

Il Contraente si impegna a manlevare e tenere indenne la Società per qualunque danno, spesa, costo, contestazione, pretesa o azione di terzi che possano derivare da violazioni del Contraente di disposizioni di legge o regolamentari o dalla violazione delle disposizioni della presente Polizza Collettiva.

9) PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Eventuali errori o discordanze, riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei risarcimenti.

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento del risarcimento al Socio aderente avente diritto a partire dal **16 dicembre 2022** ed entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022, salvo diversa volontà del Socio stesso.

Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio nella sua totalità dovuto dal Contraente.

Nel caso di ritardo nella corresponsione del premio globale da parte del Contraente, la Società differirà per un eguale periodo la data di pagamento dei risarcimenti.

In caso di insolvenza, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino al regolare introito della globalità del premio anzidetto.

10) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente ha facoltà di segnalare errori, omissioni od insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci entro il **30 novembre 2022**.

Nel caso di insolvenza, la Società, in presenza di manifesto consenso espresso dal Socio a mezzo di dichiarazione scritta, depositerà presso l'istituto di credito prescelto dal Contraente, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'intero indennizzo dovuto al Socio moroso.

Qualora il Socio, benché sollecitato dal Contraente a manifestare o meno il consenso, non dichiari la propria volontà, e sempreché tale circostanza sia documentata dal Contraente medesimo, la Società si impegna a riconoscere il Contraente stesso beneficiario dell'indennizzo, depositando presso l'istituto di credito prescelto dal Contraente, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'intero indennizzo dovuto al Socio moroso.

Il Contraente, una volta ricevuto da parte della Società l'importo dell'indennizzo, provvederà a ritenere per sé l'ammontare delle quote assicurative ed associative dovute dal Socio moroso, fino alla concorrenza del debito. Eventuali importi a credito del Socio al termine dell'operazione di cui trattasi, saranno accreditati allo stesso Socio direttamente dal Contraente.

Il Consorzio rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società.

Le cessioni di credito non sono concedibili, salvo accordi intervenuti, di volta in volta, direttamente con la Società.

11) FASE DI RILEVAZIONE DEI DANNI

- Denunce di danno

Copia delle denunce di danno e dei relativi elenchi sarà inviata a cura dell'Intermediario alla sede del Condifesa, contestualmente alla trasmissione alla Società ed ai periti.

- Rilevazione dei danni – Responsabile di Squadra – Accertamenti peritali

La Società incaricherà uno (o più) Responsabile di Squadra, il cui nominativo verrà comunicato al Condifesa. Egli fornirà informazioni al Condifesa medesimo sull'organizzazione e sullo svolgimento delle perizie.

Copie dei bollettini di campagna saranno resi disponibili al Condifesa con le seguenti modalità:

- Bollettini in forma cartacea che saranno trasmessi con cadenza quindicinale;
- Bollettini emessi tramite tablet scaricabili dal Contrante stesso all'indirizzo <https://www.aeasompo.com/consorzi> nello spazio web a lui riservato con l'utilizzo di apposite credenziali che verranno comunicate all'inizio delle attività peritali.

Le Parti riconoscono che, in caso di ispezione dei prodotti assicurati od all'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'Assicurato dovrà produrre la planimetria catastale relativa a tutte le produzioni afferenti il medesimo comune.

- Perizia d'appello

In riferimento a quanto disposto dall'art. 24, commi 4 e 6, delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del terzo perito, le Parti concordano sull'elenco nominativo dei Professionisti, da incaricare quali terzi periti in caso di perizia d'appello, che è di seguito riportato. L'elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell'elenco terzi periti, tenuto conto del prodotto interessato all'appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato.

ELENCO TERZI PERITI

Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d'appello

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	PRODOTTI
Ardizzone dr. Alessandro	Via Vecchia Ognina, 161 95127 CATANIA	095/377436 335/5441535	Frutta – Uva Pomodoro Prodotti speciali
Brandoni p.a. Tommaso	Via Colombo, 50 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)	071/78512 335/5826350	Tabacco – Uva – Prodotti speciali
Lombardelli p.a. Sergio	Via Grande, 31 26845 CODOGNO (LO)	0377/30070 335/6152841	Frutta – Uva
Fratini Paolo	Via Del Sole, 10 06016 San Giustino (PG)	339/8904978 075/8559701 (Fax)	Frutta – Uva – Tabacco - Prodotti speciali
Follador Giovanni	Via Trieste, 51 31050 Miane (TV)	0438/893922 338/6094309	Frutta - Uva
Actis Piero	Via Chivasso, 32 13100 Vercelli (VC)	335/5623083 0161/502434	Cereali – Mais – Soia - Riso
Rancati p.a. Gianfranco	Via Cornegliani, 5 26010 DOVERA (CR)	0373/94223 338/8017242	Cereali – Mais Soia – Riso
Righi dr. Iven	Via Argine Mola, 13 Fraz. Godezza 42018 POVIGLIO (RE)	0522/969774 347/6492448	Frutta – Uva

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

APPENDICE N. 3 TARIFFE

A) TASSI PER COMUNE E PRODOTTO COME DA ELABORATO A PARTE

La Società si riserva la facoltà di modificare, in senso più favorevole nei confronti di tutti o di alcuni dei Soci/Assicurati, le condizioni tariffarie inizialmente comunicate.

Dette variazioni saranno segnalate al Consorzio entro il termine ultimo di accettazione dei certificati di assicurazione stabilito al punto 3) dell'Appendice n.2 della Polizza Collettiva.

B) CRITERI DI ARROTONDAMENTO DELLE TARIFFE

Tutte le tariffe applicate, ancorché derivate dalla tariffa base, sono determinate con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Con riferimento alle tipologie di polizza riportate all'art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - dell'Allegato n.1 della Polizza Collettiva, si stabilisce quanto segue:

1) SCELTA DELLA FRANCHIGIA GRANDINE E VENTO FORTE SUPERIORE

La scelta della franchigia più elevata, purché non superiore al 30%, è consentita di cinque punti in cinque punti. Essa comporta uno sconto del 15% rispetto alla tariffa relativa alla franchigia immediatamente inferiore. A partire dalla franchigia 20% è ammesso unicamente il passaggio alla franchigia 30%. Di seguito una tabella riepilogativa:

Franchigia	Riduzione tasso fr. 10%
Da 10% a 15%	15%
Da 10% a 20%	30%
Da 10% a 30%	40%

2) RIDUZIONI TARIFFARIE PER OPZIONE FRANCHIGIA SCALARE - GARANZIA GRANDINE E VENTO FORTE

L'opzione della franchigia scalare comporta le seguenti riduzioni tariffarie da calcolarsi sul tasso grandine a franchigia minima

Prodotto	Riduzione
Uva da Vino	15%
Actinidia, Pesche, Nettare, Pere, Mele	10%

Le percentuali di riduzione suindicate devono intendersi estese anche alla garanzia vento forte.

3) RIDUZIONE TARIFFARIA PER CERTIFICATI CON SOGLIA 20% SU BASE TARIFFA FRANCHIGIA FISSA MINIMA (10%, 15%, 20%, 30%) SENZA SOGLIA

GRANDINE E VENTO FORTE

Prodotto	Riduzione			
	Fr. 10%	Fr.15%	Fr.20%	Fr.30%
Frutta a Fr.15%	==	5%	5%	5%
Olive	==	15%	5%	5%
Uva	15%	10%	5%	5%
Riso	20%	15%	5%	5%
Pomodoro	==	10%	5%	5%
Tabacco	==	==	5%	5%
Vivai e piante, piccoli frutti	==	==	5%	5%
Frumento e Cereali minori, mais, soia, colza, sorgo	30%	20%	5%	5%
Tutti gli altri prodotti a fr. 15%	==	10%	5%	5%
Tutti gli altri prodotti a fr. 20%	==	==	5%	5%
Tutti gli altri prodotti a fr. 30%	==	==	==	5%

Per i certificati di assicurazione emessi con franchigia scalare si applicano i coefficienti di riduzione riportati nella sottostante tabella:

	Riduzione
Frutta	Tasso complessivo al netto della riduzione per franchigia scalare prevista al punto 2)
UVA da VINO	5%

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

ALTRE AVVERSITA': ECCESSO DI PIOGGIA

Prodotto	Riduzione
Per tutti i prodotti	5%

4) FRUTTA - IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA
4.1) Tipologie di polizza P3 e P2 (Tipo C ed F del P.G.R.A.):

Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine, esclusi gli impianti monofilare) la tariffa complessiva della garanzia grandine sarà ridotta del:

- 70% con cessazione della garanzia grandine alle ore 12:00 del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per le pomacee e 31 maggio per l'actinidia;
- 40% con cessazione della garanzia grandine in base a quanto previsto all'art.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4.2) Tipologia di polizza M9 ed M6 (Tipo A del P.G.R.A.)

Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine, esclusi gli impianti di rete monofilare, ed Impianti antibrina) la garanzia è prestata con tariffa propria.

5) UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (cod. 0030800)

La scelta di tale garanzia è concessa a livello di singolo Socio ed è prestata con l'applicazione dello sconto del 15% sulla tariffa dell'uva da tavola (cod. 0030000). Limitatamente alla regione SICILIA detta garanzia è prestata alla medesima tariffa dell'uva da tavola (cod. 0030000)

6) UVA DA TAVOLA SOTTO RETE (cod. 0030200)
6.1) Tipologie di polizza P3 e P2 (Tipo C ed F del P.G.R.A.):

Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) la tariffa complessiva della garanzia grandine sarà ridotta del 30%.

6.2) Tipologia di polizza M9, M6, M5 ed M4 (Tipo A e B del P.G.R.A.)

Per le produzioni coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) la garanzia è prestata con tariffa propria.

7) TIPOLOGIE DI POLIZZA P3 E P2 (Tipo C ed F del P.G.R.A.) - TABELLE DI QUALITA'
7.1) FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI- TABELLA DI QUALITA' (per i prodotti riportati nella tabella di cui all'art. 65)

La garanzia è prestata con tariffa propria, pari alla tariffa comunale – garanzia grandine – del frumento o di altro cereale minore, maggiorata del 25%.

7.2) MAIS DA GRANELLA (005A000) – TABELLA DI QUALITA'

La garanzia è prestata con tariffa propria, pari alla tariffa comunale – garanzia grandine – del mais da granella (0050000), maggiorata del 25%.

7.3) MAIS DA INSILAGGIO (007A000) – TABELLA DI QUALITA'

La garanzia è prestata con tariffa propria, pari alla tariffa comunale – garanzia grandine – del mais da insilaggio (0070000), maggiorata del 25%.

7.4) MAIS DA SEME (105A000) – TABELLA DI QUALITA'

La garanzia è prestata con tariffa propria, pari alla tariffa comunale – garanzia grandine – del mais da seme (1050000), maggiorata del 25%.

7.5) MAIS DOLCE (205A000) – TABELLA DI QUALITA'

La garanzia è prestata con tariffa propria, pari alla tariffa comunale – garanzia grandine – del mais dolce (2050000), maggiorata del 25%.

7.6) MAIS DA BIOMASSA (305A000) – TABELLA DI QUALITA'

La garanzia è prestata con tariffa propria, pari alla tariffa comunale – garanzia grandine – del mais dolce (2050000), maggiorata del 25%.

7.7) SOIA (035A000) – TABELLA DI QUALIATA'

La garanzia è prestata con tariffa propria, pari alla tariffa comunale – garanzia grandine – della soia (0350000), maggiorata del 25%.

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

APPENDICE N. 4**REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2/8/2018
REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2/8/2018**

Prima della sottoscrizione di questa Polizza Collettiva il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società il "Set Informativo" contenente:

- a) Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario,
- b) DIP danni,
- c) DIP aggiuntivo.

Il "Set Informativo" è trasmesso in formato elettronico, secondo quanto previsto all'art.4 – comma 3 - del Reg. IVASS n.41/2018. Su richiesta del Contraente il "Set Informativo" potrà essere inviato, in via alternativa, su supporto cartaceo.

La Società dichiara che l'Agenzia A&A srl è l'unico distributore del quale intende avvalersi per la raccolta dei contratti regolati dalla presente Polizza Collettiva. A tale riguardo trasmette il modello Allegato n.4 del Reg. IVASS n.40/2018 contenente le informazioni relative al distributore.

I documenti presenti all'interno del "Set Informativo" saranno consegnati dal Contraente agli aderenti prima della loro adesione alla Polizza Collettiva secondo le modalità previste dall'art. n.66 del Regolamento n.40/2018, a mezzo pubblicazione sul sito internet del Contraente.

In ogni caso la Società al fine di garantire l'accesso al "Set Informativo" agli aderenti ha disposto che esso sia pubblicato sul sito internet del distributore A&A srl all'indirizzo www.aeasompo.com cliccando su **Informativa precontrattuale all'interno dell'area Campagna assicurativa 2022 della sezione Documenti** e con l'avvertenza che le informazioni ivi contenute saranno disponibili per tutta la durata del contratto.

Il Contraente

SI Insurance (Europe), SA

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sampo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Luigi Da Porto, 1 – 37122 Verona, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com